



Regione Lombardia

DECRETO N. 3553

Del 15/03/2020

Identificativo Atto n. 160

DIREZIONE GENERALE WELFARE

Oggetto

ANNULLAMENTO E INTEGRALE SOSTITUZIONE PER MERO ERRORE MATERIALE DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELLA DG WELFARE N. 3351 DEL 14/03/2020 "DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. XI/2906 DELL'8/03/2020 PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA IN ORDINE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19"

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale della DG Welfare n. N. 3351 del 14/03/2020 “DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. XI/2906 DELL’8/03/2020 PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA IN ORDINE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19”;

RILEVATO un erroneo inserimento del testo del predetto decreto e relativi allegati nel sistema informatico;

RITENUTO pertanto di procedere all’annullamento e all’integrale sostituzione del predetto decreto;

RICHIAMATI:

- il Decreto-Legge del 23/02/2020 n. 6 “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020 “*Disposizioni attuative del decreto-legge 22 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/02/2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*”;
- le Ordinanze del Ministro della Salute rispettivamente del 25/01/2020, del 30/01/2020 e del 21/02/2020;
- il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 3/02/2020 n. 630 “*Primi interventi urgenti in protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*”;
- il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23/02/2020 n. 574 “*Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della regione Lombardia, competenti nei settori della protezione civile e della sanità impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020 “*Ulteriori*”



Regione Lombardia

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

- *il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;*
- *il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;*
- *il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;*
- *il Decreto-Legge 9 marzo 2020, n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";*

RICHIAMATI:

- *il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile n. 18045 del 10/12/2019 con il quale è stata aggiornata la composizione dell'Unità di Crisi Regionale;*
- *le Ordinanze del 21/02/2020 e 23/02/2020 del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia concernenti indicazioni urgenti atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19;*
- *l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 24/02/2020: "Ulteriori misure applicative dell'ordinanza del 23 febbraio 2020 – riunioni in uffici pubblici ed attività di front-office";*
- *l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 25/02/2020 "Fabbisogno personale AREU";*

RICHIAMATA, in particolare, la DGR n. XI/2906 dell'8/03/2020 che dà mandato, tra l'altro, al Direttore Generale della DG Welfare, sentita l'unità di crisi regionale, di adottare ulteriori disposizioni attuative ed integrative con particolare riferimento all'organizzazione della rete trapianti regionale, all'attività



Regione Lombardia

oncologica, all'assistenza primaria e a quanto si renda necessario in funzione dell'evoluzione epidemiologica, in coerenza con gli indirizzi e i criteri stabiliti dalla stessa deliberazione;

DATO ATTO che la rimodulazione dell'organizzazione del sistema di erogazione delle prestazioni di ricovero e ambulatoriali delineata dalla DGR n. XI/2906 dell'8/03/2020, è finalizzata, oltre che all'obiettivo primario di far fronte all'emergenza sanitaria determinata dall'epidemia da Covid-19, anche all'obiettivo di continuare a garantire, nello stesso periodo emergenziale, un adeguato ed appropriato livello di prestazioni sanitarie e sociosanitarie anche per i pazienti non affetti da Covid-19;

CONSIDERATO pertanto necessario in questa logica, definire ulteriori indicazioni in merito alla rimodulazione della rete erogativa ospedaliera che riguardano alcune aree maggiormente suscettibili di attenzione per la specificità delle patologie trattate e per la funzione di prioritario supporto all'emergenza epidemiologica;

RITENUTO, in attuazione della DGR n. XI/2906 dell'8/03/2020, di fornire alle Strutture sanitarie lombarde pubbliche e private accreditate, ulteriori indicazioni organizzative che devono essere attuate durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, in merito alle seguenti reti erogative:

- Rete Oncologica,
- Rete Ortopedica,
- Rete dei Servizi di Medicina di Laboratorio,
- Rete di Cardiochirurgia e Chirurgia Vascolare;
- Rete per la valutazione farmacologica e terapeutica nei pazienti COVID-19;

RITENUTO, pertanto, di approvare i seguenti Allegati – parti integranti del presente provvedimento:

- Allegato 1) - *“Disposizioni integrative per l'organizzazione della rete ospedaliera durante l'emergenza epidemiologica da Covid – 19, in merito alla Rete Oncologica, Rete Ortopedica, Rete dei Laboratori e Rete per la valutazione farmacologica e terapeutica nei pazienti COVID-19;*
- Allegato 2) - *“Definizione di HUB e SPOKE nella Rete di Chirurgia Vascolare”;*



Regione Lombardia

RITENUTO che per quanto riguarda la Rete regionale Trapianti, l'evoluzione della situazione emergenziale non determina la necessità, per il momento, di interventi di rimodulazione dell'attuale assetto organizzativo;

CONSIDERATA la necessità, in ragione dell'evoluzione del quadro epidemiologico e al fine di limitare, quanto più possibile, i contatti interpersonali anche all'interno delle strutture sanitarie, di poter utilmente impiegare tutto il personale possibile per sostenere l'attività sanitaria in favore dei pazienti urgenti, compresi i pazienti COVID positivi;

RITENUTO, pertanto, di disporre, per gli Erogatori accreditati e a contratto con il SSR, la sospensione, fino a nuova disposizione, di:

- attività di primo livello degli screening oncologici per la prevenzione del tumore della mammella, del tumore colon rettale, del tumore della cervice uterina;
- tutte le attività ambulatoriali differibili specialistiche, comprese quelle odontoiatriche e in particolare quelle che possono produrre una maggiore esposizione a droplet /aerosol.

Si conferma altresì l'indicazione di mantenere l'attività relativa alle prestazioni non differibili (quali ad esempio la chemioterapia, la radioterapia, la dialisi, ecc...), relativa alle prestazioni urgenti con priorità U e B, e a quelle ritenute indifferibili e non altrimenti erogabili dell'area delle dipendenze e della salute mentale dell'età adulta ed evolutiva;

RITENUTO che possano continuare ad essere erogate le prestazioni ad accesso diretto (es. punto prelievi) restando responsabilità dell'erogatore la valutazione circa la non differibilità delle prestazioni stesse e le misure da adottare affinché l'attività possa essere effettuata nel rispetto delle condizioni di sicurezza per i pazienti e per gli operatori sanitari;

RITENUTO di invitare gli erogatori autorizzati e accreditati non a contratto a valutare attentamente, sia rispetto alla tutela del personale che del paziente se, alla luce del quadro epidemiologico attuale, la propria attività ambulatoriale



Regione Lombardia

sia veramente necessaria, inderogabile e non procrastinabile;

RITENUTO per quanto riguarda la rete d'offerta dei servizi sociosanitari, coerentemente alla ratio della DGR n. XI/2906 dell'8/03/2020, di indicare quanto segue:

- le limitazioni e/o la sospensione delle attività delle Unità d'Offerta semiresidenziali sono stabilite dai soggetti gestori, in considerazione del numero degli operatori disponibili, dell'organizzazione delle strutture, degli utenti frequentanti le strutture stesse, nonché delle loro condizioni di salute;
- i soggetti accreditati ai servizi hanno facoltà di organizzare, nei casi di bisogno, l'erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie a domicilio in favore di persone con disabilità. Tali decisioni andranno, opportunamente e tempestivamente, comunicate alle ATS, anche al fine di evitare ricadute, anche di carattere economico, penalizzanti per i gestori e per gli utenti dei servizi;
- il personale appartenente ai profili professionali che garantiscono i servizi sociosanitari ambulatoriali della rete dei consultori, della salute mentale dell'età evolutiva, adulta e delle dipendenze, deve continuare ad offrire consulenza e trattamenti alle persone in carico, utilizzando preferibilmente modalità di collegamento da remoto;

RITENUTO opportuno raccomandare alle Strutture ospedaliere che esse, a causa della riduzione dell'attività ordinaria degli psicologi, facilitino la possibilità che gli stessi professionisti possano essere impegnati a fornire adeguato supporto psicologico al personale medico ed infermieristico impegnato nell'assistenza dei pazienti affetti da Covid-19, oltreché offrire un altrettanto importante sostegno ai parenti delle vittime in considerazione anche delle caratteristiche dell'evento epidemiologico emergenziale in atto;

VISTI:

- la legge regionale n. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'XI legislatura;
- la legge regionale n. 33/2009 e s.m.i. "*Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità*";



Regione Lombardia

SENTITA l'Unita di Crisi regionale in data 14 marzo 2020 e acquisito il parere favorevole della stessa;

DECRETA

1. **Di annullare e sostituire integralmente**, per erroneo inserimento nel sistema informatico il Decreto del Direttore Generale della DG Welfare n. N. 3351 DEL 14/03/2020 "DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. XI/2906 DELL'8/03/2020 PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA IN ORDINE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19";

2. **Di fornire** alle Strutture sanitarie lombarde pubbliche e private accreditate, in attuazione della DGR n. XI/2906 dell'8/03/2020, ulteriori indicazioni organizzative che devono essere attuate durante l'emergenza epidemica da Covid-19 in merito alle seguenti reti erogative:
 - Rete Oncologica,
 - Rete Ortopedica,
 - Rete dei Servizi di Medicina di Laboratorio,
 - Rete di Cardiochirurgia e Chirurgia Vascolare
 - Rete per la valutazione farmacologica e terapeutica nei pazienti COVID-19;

3. **Di approvare**, pertanto, i seguenti Allegati – parti integranti del presente provvedimento:
 - *Allegato 1) - "Disposizioni integrative per l'organizzazione della rete ospedaliera durante l'emergenza epidemica da Covid – 19, in merito alla Rete Oncologica, Rete Ortopedica, Rete dei Laboratori e Rete per la valutazione farmacologica e terapeutica nei pazienti COVID-19;*
 - *Allegato 2) – "Definizione di HUB e SPOKE nella Rete di Chirurgia Vascolare";*

4. **Di stabilire** che per quanto riguarda la Rete regionale Trapianti, l'evoluzione della situazione emergenziale non determina la necessità, per il momento, di interventi di rimodulazione dell'attuale assetto organizzativo;



Regione Lombardia

- 5. Di stabilire** che in ragione dell'evoluzione del quadro epidemiologico gli Erogatori accreditati e a contratto con il SSR sospendano fino a nuove disposizioni:
- *l'attività di primo livello degli screening oncologici per la prevenzione del tumore della mammella, del tumore colon rettale, del tumore della cervice uterina;*
 - *tutte le attività ambulatoriali differibili specialistiche, comprese quelle odontoiatriche e in particolare quelle che possono produrre una maggiore esposizione a droplet /aerosol;*
- 6. Di stabilire** che siano mantenute l'attività relativa alle prestazioni non differibili (quali ad esempio la chemioterapia, la radioterapia, la dialisi, ecc.), relativa alle prestazioni urgenti con priorità U e B, e a quelle ritenute indifferibili e non altrimenti erogabili dell'area delle dipendenze e della salute mentale dell'età adulta ed evolutiva; come pure possono continuare ad essere erogate le prestazioni ad accesso diretto (es. punto prelievi) nel rispetto delle condizioni di sicurezza per i pazienti e per gli operatori sanitari;
- 7. Di invitare** gli erogatori autorizzati ed accreditati non a contratto, a valutare attentamente, sia nel rispetto della tutela del personale, che dei pazienti, se alla luce dell'attuale quadro epidemiologico, la propria attività ambulatoriale sia veramente necessaria, inderogabile e non procrastinabile;
- 8. Di indicare**, coerentemente alla ratio della DGR n. XI/2906 dell'8/03/2020, per quanto riguarda la rete d'offerta dei servizi sociosanitari, quanto segue:
- *le limitazioni e/o la sospensione delle attività delle Unità d'Offerta semiresidenziali sono stabilite dai soggetti gestori, in considerazione del numero degli operatori disponibili, dell'organizzazione delle strutture, degli utenti frequentanti le strutture stesse, nonché delle loro condizioni di salute;*
 - *i soggetti accreditati ai servizi hanno facoltà di organizzare, nei casi di bisogno, l'erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie a domicilio in favore di persone con disabilità. Tali decisioni andranno, opportunamente e tempestivamente, comunicate alle ATS, anche al fine di evitare ricadute, anche di carattere economico, penalizzanti per i gestori e per gli utenti dei servizi;*
 - *il personale appartenente ai profili professionali che garantiscono i servizi*



Regione Lombardia

sociosanitari ambulatoriali della rete dei consultori, della salute mentale dell'età evolutiva, adulta e delle dipendenze, deve continuare ad offrire consulenza e trattamenti alle persone in carico, utilizzando preferibilmente modalità di collegamento da remoto;

- 9. Di raccomandare** alle Strutture ospedaliere che esse, a causa della riduzione dell'attività ordinaria degli psicologi, facilitino la possibilità che gli stessi professionisti possano essere impegnati a fornire adeguato supporto psicologico al personale medico ed infermieristico impegnato nell'assistenza dei pazienti affetti da Covid-19, oltreché offrire un altrettanto importante sostegno ai parenti delle vittime in considerazione anche delle caratteristiche dell'evento epidemiologico emergenziale in atto;
- 10 Di attestare** che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013”.

IL DIRETTORE GENERALE
LUIGI CAJAZZO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge